



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, - 3 APR. 2020

Prot. n. A001/2020/ 196660/1

ORDINANZA

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Proroga termini versamenti in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli Enti Locali.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche; l'articolo 80 che prevede la competenza provinciale in materia di finanza locale; e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni e l'articolo 79 ai sensi del quale la Provincia ha competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica provinciale;

VISTO l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

CONSIDERATO che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile,
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione.

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nelle more dell'adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la propria ordinanza di data 12 marzo 2020 "Nuovo aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19" e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 67 relativamente alla Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori",

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, la clausola di salvaguardia in esso contenuta all'articolo 5, comma 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, che individua le misure statali prorogate fino al 13 aprile 2020;

CONSIDERATO che permane il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e in particolare anche in quello trentino;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 - la cui efficacia è prorogata dal DPCM 1 aprile 2020 - allo scopo di contrastare e contenere il

diffondersi del virus COVID-19 dispone espressamente che: "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.";

CONSIDERATO che l'articolo 67 del decreto legge 18 del 2020 sospende i termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e che l'articolo 103 del medesimo decreto legge interviene con la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza;

RILEVATO che l'articolo 1 della L.P. n. 2/2020 ha prorogato al 16 dicembre 2020 le scadenze di versamento dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 9 della L.P. n. 14/2014 per il periodo d'imposta 2020, sospendendo quindi la rata di versamento in acconto fissata al 16 giugno 2020;

RITENENDO opportuno intervenire anche sui termini di scadenza relativi ad altri versamenti dovuti dagli utenti e dai contribuenti delle entrate degli Enti Locali tributarie e extratributarie;

PRESO ATTO che ad eccezione delle date fissate per la riscossione delle entrate con norme dello Stato (Imposta sulla Pubblicità e T.O.S.A.P.), le scadenze di versamento relative alle altre entrate sono disciplinate da fonti comunali (regolamenti, delibere o altri provvedimenti organizzativi posti in essere di volta in volta), ed hanno quindi natura eterogenea sul territorio provinciale;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le entrate di natura non tributaria, l'articolo 9 della L.P. n. 36/1993 e s.m. stabilisce che *"Al fine di consentire la valutazione comparativa delle politiche tariffarie comunali la Provincia, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, individua linee generali di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi"*. Il riferimento alla Rappresentanza Unitaria dei Comuni deve ora intendersi effettuato nei confronti del Consiglio delle Autonomie Locali;

DATO ATTO, su questo presupposto, che le modalità e le scadenze di versamento rientrano nella materia delle politiche tariffarie secondo i presupposti del medesimo articolo 9 della L.P. n. 36/1993,

RITENUTO quindi, per i motivi, sui presupposti e con le modalità sopra determinate, di stabilire nuove date per il regolare versamento delle entrate degli Enti Locali di natura non tributaria;

RITENUTO inoltre che, a fronte delle potenziali criticità nelle disponibilità di cassa degli Enti Locali derivanti dai nuovi termini di versamento delle entrate proprie sopra illustrati, e quindi alla necessità di poter intervenire con strumenti finanziari flessibili e di immediato impatto, appare opportuno modificare l'articolo 1 comma 2 lettera a) del DPP n.14-94/Leg./2007 che stabilisce nella misura di 3/12 delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio finanziario il limite massimo entro il quale le anticipazioni di tesoreria della Provincia non costituiscono indebitamento. In particolare, vista la situazione straordinaria venutasi a creare, risulta più opportuno individuare tale limite, più genericamente, nel limite massimo stabilito dalla normativa vigente, oggi pari a 5/12.

RITENUTO che tali misure configurino utili strumenti di contrasto alla diffusione del COVID- 19 e, nel contempo, misure di sostegno ai cittadini e alle imprese in una fase di crisi economica, volte a garantire adeguata disponibilità monetaria nell'immediato;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità che giustificano gli interventi di protezione civile per la tutela della sanità pubblica;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

Per i motivi meglio esposti in premessa:

1. che per le seguenti entrate di natura non tributaria degli Enti Locali:
 - a) Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P. alternativo alla T.O.S.A.P. (art. 63 del D.L.vo n. 446/1997);
 - b) La Tariffa sui rifiuti TA.RI.P., alternativa alla TA.RI. (art. 1 commi 667 e 668 della L. n. 147/2013);
 - c) Il canone di acquedotto di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437/2007;
 - d) Il canone di fognatura di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436/2007;
 - e) Il canone di depurazione delle acque di cui all'articolo 35 della L.P. n. 3/1999 come attuato con vari provvedimenti della Giunta Provinciale a partire dalla deliberazione n. 6868/1999. Questa entrata è di competenza e titolarità della Provincia ma la sua riscossione avviene da parte dei soggetti gestori dei servizi di acquedotto e fognatura unitariamente ai canoni relativi a tali servizi (cioè con la medesima fattura);

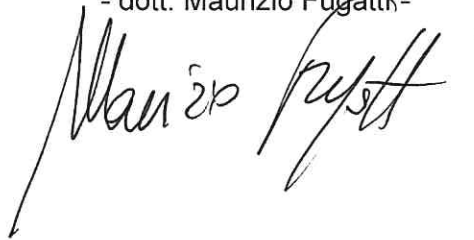
il versamento da parte degli utenti dei titoli di pagamento (ovvero dei pagamenti spontanei laddove previsti per legge o da fonti provinciali o locali) per tali fattispecie e per tutti gli anni (o periodi inferiori) di applicazione delle relative tariffe avvenga a partire dalla data odierna secondo le seguenti modalità:

 - A. Entro il 30 settembre 2020, anche per i titoli di pagamento già inviati, indipendentemente dalle date di versamento comunque determinate in via ordinaria;
 - B. Senza alcuna applicazione di sanzioni o interessi, comunque denominati, fino alla data di cui al punto a);
 - C. Con sospensione fino a tutto il 31 luglio 2020 dell'invio di ogni titolo di riscossione non ancora inoltrato;
 - D. Senza che vi sia titolo al rimborso, per gli utenti, relativamente ad eventuali pagamenti già effettuati.
2. che per le seguenti entrate di natura tributaria degli Enti Locali:
 - a) L'Imposta sulla Pubblicità (art. 1 e seguenti del D.L.vo n. 507/1993);
 - b) La Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – T.O.S.A.P. (art. 38 e seguenti del D.L.vo n. 507/1993);
 - c) La Tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1 commi 638 e seguenti della L. n. 147/2013)

i versamenti con scadenze di pagamento fissate per legge nei mesi di marzo ed aprile siano sospesi in conformità a quanto stabilito dall'articolo 67 del D.L. n. 18/2020 e quindi, in attesa della conversione in legge di tale fonte, ovvero dell'adozione di ulteriori disposizioni normative, confermando l'interpretazione già comunicata agli Enti Locali con la Circolare n. 3/S110 del 26 marzo 2020 n. prot. P324/20-2020-14/LOG, con riserva di aggiornamento sulla base delle nuove eventuali norme statali.
3. Di stabilire in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, che per i comuni, le comunità, nonché i loro enti e organismi strumentali non costituiscano indebitamento le operazioni, complessivamente rientranti nei limiti della vigente normativa, che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è prevista idonea copertura di bilancio, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Provincia n. 14-94/Leg del 2007. Risulta quindi consentito l'innalzamento, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, del limite dei tre dodicesimi ora previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a) ;

4. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
5. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo della Provincia di Trento e ai Sindaci dei Comuni del territorio provinciale.
6. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
7. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Fugatti', written over the printed name.